

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGIO TICINO E LA PARROCCHIA DI MARIA
VERGINE ASSUNTA IN BORGIO TICINO PER L'USO DELLA SALA POLIVALENTE
"DON FRANCO BONIPERTI"

L'anno duemila_____ il giorno_____ del mese_____, in Borgo Ticino (NO) presso la sede
Comunale in Via Vittorio Emanuele II n°58.

TRA

- Il Comune di Borgo Ticino, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Geom. Cuscusa Franca, domiciliato per la carica in Borgo Ticino (NO), via Vittorio Emanuele II n°58, che agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. in nome e per conto del Comune di Borgo Ticino (NO), codice fiscale (Comune) n° 80009810039;
- La Parrocchia di "Maria Vergine Assunta" in Borgo Ticino, rappresentata da Don Franzosi Alberto, in qualità di Parroco Pro-Tempore, residente in Borgo Ticino (NO), piazza Roma n°8, Codice Fiscale (Parrocchia) n° 80000310039;

PREMESSO

- Che la Parrocchia di Borgo Ticino (NO) è proprietaria di un fabbricato nel Comune di Borgo Ticino, individuato nel N.C.E.U. al foglio 16 mappale 223 Subalterno 2.
- Che con Deliberazione di C.G., entrambe esecutive ai sensi di legge, il Comune di Borgo Ticino (NO) ha definito a mezzo convenzione con la Parrocchia di Maria Vergine Assunta le forme di gestione del suddetto edificio,
- Che in virtù di detto disposto, il Geom. Mastroianni Gianfranco, su incarico della Parrocchia di Maria Vergine Assunta, sottoponeva all'approvazione del Comune di Borgo Ticino (NO) un progetto di intervento nell'area in oggetto (P.d.C n. 10/2018 del 22/05/2018) consistente in cambio di destinazione d'uso ed ampliamento per trasformazione locali di deposito in cucina con zona lavaggio e dispensa;
- Che il Sig. Franzosi Alberto, in qualità di Parroco Pro Tempore della Parrocchia di Maria Vergine Assunta, richiedeva conseguentemente al Comune di Borgo Ticino il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (C.L.P del 15/05/2018 n. 3/18) al fine di sistemare l'edificio precedentemente descritto;
- Che i lavori previsti sono stati valutati dal Comune di Borgo Ticino compatibili nell'area sopra citata classificata nel PRGC Vigente come area "SC" (Aree per servizi per spazi pubblici di interesse comune);
- Che al fine del rilascio del successivo Permesso di Costruire, stanti gli obblighi convenzionali previsti è ravvisata la possibilità di detto rilascio gratuito da parte del Comune di Borgo Ticino a condizione che la Parrocchia di Maria Vergine Assunta consenta la fruibilità dell'area interessata (Locale Cucina e locali accessori + Area di pertinenza esterna in battuto di cemento) al Comune di Borgo Ticino;
- Che al fine di regolamentare quanto sopra riportato, è maturata l'attuale stipula di conseguente atto di "Convenzione";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – La Parrocchia di Maria Vergine Assunta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a fare riconoscere al Comune di Borgo Ticino (NO) o eventuale avente causa, il diritto di fruizione dell'area sita in Borgo Ticino, (Locale Cucina e locali accessori + Area di pertinenza esterna in battuto di cemento) individuata al Fg. 16 Mappale 223 subalterno 2.

ART. 2 – Il Comune di Borgo Ticino, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a nulla pretendere a titolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, derivanti dai lavori di sistemazione dell'area di che trattasi, comprendente.

ART. 3 – La Parrocchia di Maria Vergine Assunta si impegna inoltre a non chiedere nessuna contribuzione al Comune di Borgo Ticino per gli eventuali costi di sistemazione dell'area ed altri costi gestionali che possano derivare.

ART. 4 – La presente convenzione ha durata di 10 (dieci) anni, dalla sottoscrizione del presente atto al _____, ed è rinnovabile previo formale accordo tra le parti da definire 120 giorni prima della sua scadenza.

ART. 5 – La Parrocchia di Maria Vergine Assunta potrà recedere dalla convenzione prima del termine di 10 anni a condizione che versi al Comune di Borgo Ticino, il valore degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione previsti al momento del rilascio del permesso di costruire, negli importi che risulteranno aggiornati alla data della recessione.

ART. 6 – Tutte le spese e gli oneri fiscali eventuali inerenti e conseguenti all'atto di Convenzione saranno a carico della Parrocchia di Maria Vergine Assunta.

Agli effetti fiscali per il presente atto di Convenzione, non vi è obbligo della registrazione, ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa – Parte II del DPR 26.04.1986 n°131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concorrenti l'Imposta di Registro".

Letto, approvato e sottoscritto.